



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

Capitaneria di porto di Chioggia

I Comandanti dei porti e Capi dei Circondari marittimi di Venezia e Chioggia,

- VISTO:** il Bando di gara pubblicato in data 09/09/2022 sulla Gazzetta Ufficiale n. 105, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2022/S – 174 - 494111 del 09/09/2022, nonché sul sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Venezia, nella sezione "Amministrazione trasparente", sulla piattaforma e procurement dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, su due quotidiani a tiratura nazionale e sei quotidiani a tiratura locale, per l'affidamento della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Venezia e Chioggia (C.I.G. 9354164454);
- VISTO:** l'atto di concessione n. 01/2023 del Registro e n. 01/2023 del Repertorio degli atti di Venezia, redatto in modalità elettronica in data 15/03/2023, con cui la Capitaneria di Porto di Venezia e la Capitaneria di porto di Chioggia hanno concesso - espletata la procedura di gara (C.I.G. 9354164454) - alla Società "Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. s.r.l." con sede legale in Venezia - Castello n. 4164 (C.F. 00164380271), l'esercizio unificato del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Venezia e Chioggia per la durata di anni 15 (quindici);
- VISTO:** il Decreto del Direttore Marittimo del Veneto n. 52 del 05/04/2023, con il quale è stato approvato l'atto di concessione di cui al comma che precede, trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità e dalla medesima ammesso alla registrazione il 15/05/2023 n. 169;
- VISTA:** la nota prot. n. 28812 del 08/05/2023 con la quale la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha comunicato alla Direzione marittima del Veneto il superamento del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, ed è stato registrato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n.123/2011, con il numero 118 in data 08/05/2023;
- VISTA:** la nota prot. n. 9948 in data 18/04/2023 con la quale la Capitaneria di Porto di Venezia, nel comunicare l'aggiudicatario della procedura di gara per l'affidamento del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Venezia e Chioggia, ha condiviso il nuovo Regolamento locale di disciplina del servizio con le associazioni di categoria interessate, richiedendone i rispettivi pareri;

- VISTI:** i pareri resi da Federimorchiatori con nota n. 1691 del 21/04/2023, da Federagenti con nota n. 150-MP/am del 22/05/2023, da Confitarma con nota s.n. del 23/05/2023 da Assarmatori con nota n. 101/2023 del 25/05/2023;
- VISTA:** la nota prot.n. AdSP MAS.U.0010500 in data 26/05/2023 con la quale l'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Settentrionale, ha espresso la propria intesa sulla bozza di regolamento proposta;
- VISTA:** la nota prot. n. 14262 in data 29/05/2023 con la quale la Capitaneria di Porto di Venezia, ai sensi dell'art. 102 del Codice della navigazione, ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il "*Regolamento del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Venezia e Chioggia*" per la successiva disamina ed approvazione;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la Vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, inviato con nota prot. n. 17104, in data 06/06/2023, con il quale è stato approvato il Regolamento di cui alla precedente premessa;
- VISTA:** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", e ss.mm.ii.;
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "*Riordino della legislazione in materia portuale*", e ss.mm.ii.;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;
- VISTA:** la Circolare n. 11 in data 19 marzo 2019 dell'allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "*Linee guida per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo codice dei contratti pubblici della Circolare n.13961 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii.*" e, in particolare, il punto 3.4 della Sezione I dove è stabilito che "*una volta individuato il concessionario, l'Amministrazione stabilisce le tariffe delle prestazioni da erogare con l'obiettivo di coprire il costo complessivo annuo risultante dalla gara, utilizzando le informazioni dettagliate indicate nel bando e nei documenti di gara*";
- VISTA:** l'ordinanza n. 163, in data 25/11/2014, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "*Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Venezia*";
- VISTA:** l'ordinanza n. 22 in data 22/08/1974 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "*Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto di Chioggia*";
- VISTI:** gli articoli 17, 66, 101, 102 e seguenti del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60, 138 e 139 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- RITENUTO:** pertanto necessario rendere esecutivo il nuovo "*Regolamento del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Venezia e Chioggia*" approvato in data 06 giugno 2023 col citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

ORDINANO

Articolo 1

A far data dalle ore 00:01 del 08 giugno 2023, è reso esecutivo l'allegato “*Regolamento del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Venezia e Chioggia*” approvato in data 06 giugno 2023 con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

Articolo 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata sul sito web istituzionale della Capitaneria di Porto di Venezia www.guardiacostiera.gov.it/venezia e sul sito web istituzionale della Capitaneria di Porto di Chioggia www.guardiacostiera.gov.it/chioggia.

I contravventori alla presente e all'allegato Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174, comma 1, del Codice della navigazione e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Articolo 3

A far data dalle ore 00:01 del 08 giugno 2023, l'ordinanza n. 163, in data 25/11/2014, della Capitaneria di porto di Venezia e l'ordinanza n. 22, in data 22/08/1974, della Capitaneria di porto di Chioggia sono da intendersi abrogate.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE DEL PORTO DI VENEZIA

Amm.Isp. (CP) Piero PELLIZZARI

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

IL COMANDANTE DEL PORTO DI CHIOGGIA

C.F. (CP) Dario RICCOBENE

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

Capitaneria di porto di Chioggia

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NEI PORTI E NELLE RADE DI VENEZIA E CHIOGGIA

Articolo 1

(Definizioni)

Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato indicato nelle seguenti definizioni:

- a) Amministrazione Centrale: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) Autorità Marittima: la Capitaneria di Porto di Venezia e la Capitaneria di porto di Chioggia;
- c) Porti di Venezia e Chioggia: porti di Venezia e Chioggia e relative rade come definiti dai rispettivi provvedimenti ordinativi, comprese le strutture di ormeggio ove si svolgono operazioni portuali, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acqueei esterni alle difese foranee;
- d) Concessione: l'atto stipulato dall'Autorità Marittima col soggetto concessionario del servizio;
- e) Concessionario del servizio di rimorchio portuale: il soggetto che gode della concessione, rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo di Venezia e dal Capo del Compartimento Marittimo di Chioggia, ai sensi dell'articolo 101 del Codice della Navigazione;

Articolo 2

(Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione)

Il presente "Regolamento del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Venezia e Chioggia come individuati dall'articolo 1, d'ora in poi "Regolamento", definisce le norme per lo svolgimento del servizio e le caratteristiche dei mezzi da impiegare, ai sensi dell'articolo 102 del Codice della Navigazione.

Il servizio di rimorchio è svolto nei porti di Venezia e Chioggia, così come definiti all'articolo 1 del presente Regolamento.

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto n. 266 del 12/02/2020 della Capitaneria di porto di Venezia e dal Decreto n. 18 del 18/03/2019 della Capitaneria di porto di Chioggia, ai sensi del Reg. (UE) 352/2017, il numero dei prestatori del servizio di rimorchio è limitato ad 1 (uno) concessionario.

Il rimorchio portuale, quale servizio d'interesse generale finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione marittima e dell'approdo, è svolto su concessione, rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo di Venezia e dal Capo del Compartimento Marittimo di Chioggia, ai sensi dell'articolo 101 del Codice della Navigazione, e le relative tariffe sono determinate dalle Autorità Marittime, applicando i vigenti criteri e meccanismi stabiliti dall'Amministrazione Centrale.

Articolo 3 (Programmazione del servizio)

L'obbligatorietà del servizio di rimorchio è stabilita e disciplinata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta dell'Autorità Marittima, d'intesa con l'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate.

L'Autorità Marittima, sentita l'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale, può temporaneamente modificare, con proprio provvedimento, il regime di obbligatorietà del servizio di rimorchio per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabile una sola volta.

I servizi resi nell'ambito del presente Regolamento e dell'atto di concessione del servizio di rimorchio sono pianificati dall'Autorità Marittima, sulla base della programmazione giornaliera degli accosti, in esecuzione ai provvedimenti di obbligatorietà e fatta salva la facoltà di disporre l'impiego di rimorchiatori aggiuntivi in caso di necessità.

Il risultato della pianificazione dei servizi di rimorchio è base imprescindibile per l'istituto della prenotazione (e dell'eventuale disdetta) dei rimorchiatori, che rimane comunque a carico degli armatori o loro raccomandatari.

I servizi resi al di fuori dell'ambito del presente Regolamento e dell'atto di concessione del servizio di rimorchio dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima di Venezia, sentita l'Autorità Marittima di Chioggia e l'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale, previa istanza dell'interessato che dovrà specificare lo scopo e le modalità esecutive del servizio.

Articolo 4 (Operazioni di rimorchio straordinarie)

Qualora i rimorchiatori in concessione non siano idonei, per caratteristiche e tipologia, all'esecuzione di particolari servizi di rimorchio, il servizio può essere effettuato da altri rimorchiatori nella disponibilità del Concessionario, riconosciuti idonei dall'Autorità marittima ove il servizio deve essere svolto e da essa espressamente autorizzati.

Articolo 5

(Organizzazione del servizio di rimorchio)

Il servizio di rimorchio negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia è effettuato con n°11 (undici) rimorchiatori di “prima linea”, necessari per garantire l'erogazione ordinaria del servizio, e n°2 (due) rimorchiatori di “seconda linea”, il cui impiego potrà avvenire in sostituzione di un rimorchiatore di “prima linea” temporaneamente indisponibile ovvero in aggiunta per fronteggiare picchi straordinari di domanda e per far fronte a situazioni di emergenza.

I rimorchiatori, dei quali deve essere garantita la disponibilità in base a idoneo titolo giuridico, devono essere iscritti nel primo Registro Italiano e devono avere sistemi di propulsione “Voith-Schneider” o “azimutale”, secondo quanto sotto stabilito:

- n. 5 rimorchiatori con *bollard pull* di almeno 70 ton – di cui almeno n. 4 Voith-Schneider;
- n. 3 rimorchiatori con *bollard pull* di almeno 50 ton – di cui almeno n. 2 Voith-Schneider;
- n. 5 rimorchiatori con *bollard pull* di almeno 30 ton – di cui almeno n. 4 Voith-Schneider.

Almeno n. 4 rimorchiatori devono essere dotati di impianti antincendio certificati ed essere equipaggiati con liquido schiumogeno, secondo la tabella riassuntiva sotto riportata.

Almeno n. 3 rimorchiatori devono essere idonei al rimorchio d'altura.

Rimorchiatori	Bollard Pull	Voith-Schneider	Fire Fighting 1
n. 5	≥ 70 ton	almeno n. 4	almeno n. 1
n. 3	≥ 50 ton	almeno n. 2	almeno n. 1
n. 5	≥ 30 ton	almeno n. 4 (di cui n. 2 con pescaggio operativo < 5 m)	almeno n. 2

Lo stazionamento dei rimorchiatori è previsto in via principale nel porto di Venezia (zona portuale di Marghera) e nel porto di Chioggia (dove devono essere disponibili almeno n.2 accosti), con la possibilità di sostare nell'area di Malamocco/San Leonardo.

La dislocazione dei rimorchiatori sarà definita in relazione alle esigenze del servizio e agli orari di maggior traffico, affinché i rimorchiatori siano pronti ad operare in tutto l'ambito della concessione, secondo l'orario di seguito descritto:

- n. 2 (due) rimorchiatori in turno senza soluzione di continuità lungo l'arco della giornata (H24), pronti a muovere ad ogni richiesta, ordinaria, straordinaria, emergenziale;
- n. 7 (sette) rimorchiatori in turno nell'arco della giornata, per 84 ore di operatività funzionale, secondo le esigenze del servizio e gli orari di maggior traffico;
- n. 2 (due) rimorchiatori supplementari, pronti a muovere con preavviso di 120 minuti dalla chiamata.

Resta inteso, in ogni caso, che il concessionario è tenuto a mantenere, per tutta la durata della concessione, le caratteristiche e il numero dei rimorchiatori indicati nell'atto di concessione.

I rimorchiatori indicati nell'atto di concessione possono essere sostituiti, in via definitiva, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo successivo del presente Regolamento.

Articolo 6 (Sostituzione dei rimorchiatori)

I rimorchiatori indicati nell'atto di concessione restano vincolati all'espletamento del servizio di rimorchio per l'intera durata della concessione e possono essere sostituiti, in via definitiva, solo da rimorchiatori uguali o superiori per caratteristiche tecniche, a seguito di apposita istruttoria, avviata d'ufficio o su istanza del concessionario, da parte delle Autorità Marittima, secondo le modalità e le indicazioni impartite dall'Amministrazione Centrale.

La manutenzione di un rimorchiatore di prima linea deve essere preventivamente comunicata dal concessionario all'Autorità Marittima e contestualmente deve essere specificato il rimorchiatore di seconda linea in sostituzione di quello in manutenzione.

In relazione all'evolversi della normativa europea e nazionale in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera, il concessionario, qualora le condizioni economiche (tenuto conto dei costi di gestione, di eventuali finanziamenti pubblici, delle possibili variazioni al piano economico finanziario offerto e degli investimenti strutturali conseguenti) risultino vantaggiose, potrà sostituire i rimorchiatori in concessione con altre unità dotate di impianti atti a ridurre l'impatto ambientale.

Articolo 7 (Personale Marittimo)

Ai fini dello svolgimento del servizio di rimorchio secondo le modalità di cui all'articolo 5, il concessionario deve garantire la disponibilità di un organico minimo di personale marittimo di almeno 28 (ventotto) equipaggi, composti – in servizio portuale - da 1 (uno) Comandante, 1 (uno) Direttore di Macchina e 1 (uno) Marinaio, a seconda della tipologia del rimorchiatore, così come indicato nelle rispettive tabelle minime di armamento e nel CCNL in vigore.

Gli equipaggi sono inseriti nell'organizzazione del lavoro, modulata tramite una turnazione, nel rispetto delle normative internazionali, unionali e nazionali in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dell'orario di lavoro e di riposo a bordo delle navi.

Eventuali componenti stranieri degli equipaggi devono avere conoscenza della lingua italiana, attestata mediante il possesso di certificazione almeno di livello B1 Common European Framework, rilasciata da ente accreditato.

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro dei Capi Servizio (Comandanti e/o Direttori di macchina), il Concessionario deve notificare la modalità di sostituzione del Capo Servizio

uscente al Responsabile del procedimento della fase di esecuzione del contratto, al solo fine della verifica del mantenimento delle qualifiche e delle caratteristiche professionali degli equipaggi offerti dal concessionario durante la procedura di affidamento.

Articolo 9

(Ulteriori obblighi del concessionario)

Il concessionario deve provvedere all'adempimento dei seguenti ulteriori obblighi:

- a) I rimorchiatori di guardia h24 devono fare ascolto continuo sui canali VHF 16 e 13/14 per tutta la durata del servizio. Qualora ritenuto necessario in relazione alle condizioni meteo del momento o per altre circostanze contingenti, l'Autorità Marittima di Venezia, sentita l'Autorità Marittima di Chioggia, può ordinare l'aggiunta di ulteriori rimorchiatori di guardia rispetto a quelli previsti;
- b) Tenere sempre in funzione il dispositivo AIS (Automatic Identification System) di bordo su tutti i mezzi in concessione, durante il periodo di servizio;
- c) Designare un responsabile a terra del servizio (reperibile h24, 7/7), che è tenuto ad ottemperare alle disposizioni dalle Autorità Marittime relativamente all'impiego dei rimorchiatori; le generalità ed i contatti (telefono e mail) del responsabile devono essere forniti alle Autorità Marittime;
- d) Organizzare la turnazione dei rimorchiatori sulla base della programmazione dei lavori di ordinaria manutenzione, al fine di assicurare, in ogni circostanza, l'efficace svolgimento del servizio. Dovrà essere evitata – per quanto possibile - la manutenzione ordinaria contemporanea di rimorchiatori con medesima potenza di tiro e pescaggio operativo.
- e) Nell'ipotesi di manutenzione straordinaria (a seguito di avaria/sinistro), il concessionario è autorizzato a effettuare i necessari lavori allo scopo di rendere immediatamente operativi i propri mezzi navali, comunicando preventivamente all'Autorità Marittima i tempi e le modalità di esecuzione degli stessi;
- f) Fermo restando le previsioni degli articoli 70 e 107 del Codice della Navigazione e i doveri incombenti alle navi, in genere, e ai rimorchiatori, in specie, per l'assistenza e il salvataggio delle navi e degli aeromobili sinistrati, i rimorchiatori in concessione hanno l'obbligo di mettersi immediatamente a disposizione a richiesta dell'Autorità Marittima;
- g) Ottemperare a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di concessione.
- h) Per il servizio di rimorchio portuale prestato alle navi passeggeri da crociera, il concessionario è tenuto a impiegare cavi in fibra di polietilene ad alto peso molecolare, con carico di rottura certificato non inferiore a 2,5 volte il tiro in bollard pull tonn., nonché sottoporre a controllo ispettivo giornaliero, a cura del Comando di

bordo e prima di intraprendere il servizio, i cavi di rimorchio impiegati, nonché tutti gli apprestamenti tecnici di bordo utilizzati per il servizio di rimorchio. L'esito del controllo effettuato deve essere registrato.

Articolo 10 (Tariffe)

Le tariffe del servizio di rimorchio sono stabilite dal Capo del Compartimento Marittimo di Venezia e il Capo del Compartimento Marittimo di Chioggia, secondo le modalità definite dall'Amministrazione Centrale, ai sensi dell'articolo 101 del Codice della Navigazione e in linea con i principi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni.

Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 3 del presente Regolamento, la facoltatività del servizio non osta all'eventuale futura applicazione di misure economiche (in particolare, la cd. "tariffa di disponibilità"), qualora esse siano necessarie a garantire l'equilibrio economico-finanziario del concessionario quale erogatore del servizio di interesse generale.

Articolo 11 (Atti di Concessione)

L'atto di concessione del servizio di rimorchio deve essere conforme a quanto indicato nel presente Regolamento, alle disposizioni normative vigenti in materia e alle indicazioni impartite dall'Amministrazione Centrale, nonché contenere i relativi termini di decadenza e revoca.